



# COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

Miane, 16/07/2024

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

### IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Marca da bollo  
(obbligo assolto con marca  
da bollo n.  
01231059737885 del  
15/07//2024)

Vista la richiesta di certificato di destinazione urbanistica del geom. **Cason Carlo**, presentata in data 04.07.2024, prot. n° 4917;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale “della Vallata”, approvato con conferenza di servizi del 04.05.2012 e ratificato con deliberazione di Giunta Provincia n° 359 del 03.09.2012;

VISTO il Piano degli Interventi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30.07.2014;

VISTA la 1° variante al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27.09.2018;

VISTA la 1° variante al P.A.T.I. “della Vallata”, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 08.04.2019;

VISTA la 2° variante al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 08.04.2019;

### CERTIFICA

che le aree di seguito identificate, a termini del P.I. approvato, risultano appartenere alle seguenti zone urbanistiche, restando di conseguenza sottoposte alle disposizioni per le rispettive zone determinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I., i cui stralci di competenza vengono allegati al presente certificato:

Foglio	mappale	Z.T.O.	vincoli
30	804	• Agricola produttiva	• Vincolo Paesaggistico - fasce di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua - D.Lgs 42/2004 smi art. 142 lett c • ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione
31	930	• A - Centro storico - grado di protezione 4	//

### Estratto delle N.T.O.:

**Art. 19 - A - Centro storico - grado di protezione 4:** “Edificio o parte di edificio” il cui impianto originale è stato trasformato ma non stravolto con opere di ristrutturazione o ampliamento o che, pur non avendo, nel suo insieme, valore storico presenta elementi interessanti d'epoca e quindi è “partecipe dell'ambiente quale elemento del tessuto urbano connettivo” e come tale assoggettabile ad interventi che non alterino i valori di inserimento nell'ambiente e conservino alcuni elementi ritenuti interessanti.

L'impianto tipologico e distributivo può essere variato nel rispetto dei caratteri ripetitivi degli edifici circostanti e degli elementi d'epoca originali eventualmente presenti (denunciati da apposita simbologia nelle tavole n. 13.4 del PRG qui espressamente richiamate), che devono essere conservati; sono ammesse modificazioni dell'andamento planimetrico per un migliore inserimento nel contesto urbano, sempre nel rispetto della norma precedente; l'intervento di ristrutturazione e cambiamento d'uso deve essere eseguito nel rispetto delle norme dell'Articolo 18 per gli interventi sugli edifici esistenti, con particolare attenzione alla pendenza dei solai di copertura, agli sporti di cornice ed all'uso dei materiali per i paramenti esterni e per gli infissi; per gli edifici individuati con il cartiglio [V] è ammesso un aumento di volume per sopraelevazione del 20% di quello esistente con un massimo di mc 150; per gli altri l'aumento di volume per sopraelevazione è consentito solo al fine di

permettere l'uso abitativo di solai di sottotetto, senza aumento di superficie di calpestio; è consentito l'aumento di volume per aggregazione nel rispetto delle norme per l'uso degli spazi liberi, entro i limiti di densità edilizia consentita; si prescrive comunque che la sopraelevazione non potrà superare quella degli edifici contermini e comunque non potrà avere più di un piano oltre l'esistente.

**Art. 30.D - Agricola Produttiva:** Comprende le zone del territorio agricolo non già classificate quali zona agricola speciale di cui al Sottoarticolo "30.C" delle N.T.O. ad esclusione dei nuclei di edificazione diffusa di cui all'articolo 30 bis.

Le opere per la trasformazione del territorio e l'edificazione sono regolamentate dalla Legge Regionale vigente per la tutela e l'edificazione in zone agricole.

I nuovi edifici, siano essi annessi rustici e/o abitazioni, dovranno essere collocati sul terreno in modo da non danneggiare la continuità dei fondi e quindi in ambiti marginali rispetto ai terreni coltivati ed irrigui e contigui ad edifici esistenti.

Per le nuove edificazioni e per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale vigente, sino alla redazione di una variante tematica al PI relativa alla riclassificazione del territorio agricolo, valgono le seguenti norme specifiche:

- tipologia edilizia: edifici in linea o isolati;
- $N_p = T_o + T$ ;
- $H_{max} = H_{max}$  delle fronti = ml 7,50;
- $D_c = ml$  5,00;
- $D_f = ml$  10,00;
- $D_s =$  secondo codice della strada;
- paramenti esterni: intonaco a civile; colori tenui; fori sulle murature d'ambito anche con imbotti in pietra viva;
- tetto a capanna, con manto in tegole a coppo e canale; sporto max della copertura sui muri d'ambito: cm 30;
- serramenti in legno naturale.

Sono ammessi gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente in zona agricola, con esclusione delle costruzioni di allevamenti di tipo industriale, consentite esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo dalla legislazione in vigore.

Gli edifici esistenti con intervento programmato sono individuati nella Tavola della zonizzazione con riferimento al tipo di intervento ammesso (Articolo 25 delle Norme Tecniche Operative).

La realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di biogas o di denitrificazione, ove richiesti, e gli impianti per la produzione di energia solare, se integrati architettonicamente con i fabbricati esistenti, ad esclusione dei fabbricati d'interesse monumentale o storico-testimoniale, o inseriti con mascherature arboree.

**Art. 11.N - ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione:** Il PI individua in recepimento del PATI gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.


Per tali aree valgono le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a) sono consentiti solo interventi volti alla conservazione, al restauro, alla manutenzione, al recupero ed alla valorizzazione degli elementi naturali e di quelli artificiali (terrazzamenti, coltivazioni arboree, muretti di recinzione, edifici);
- b) non sono consentite nuove costruzioni; per gli edifici esistenti gli interventi ammessi sono quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3, comma 1 del DPR 380/2001 o dall'Articolo 25 delle presenti norme;
- c) non è ammessa l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi.

**Art. 11.B – Vincoli paesaggistici:** Il Piano individua a titolo ricognitivo i beni paesaggistici che interessano il territorio comunale. I beni paesaggistici sono quelli definiti ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., per i quali si applicano le disposizioni contenute nei singoli provvedimenti di vincolo ove presenti e quelle disposte dagli artt. 146 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i.

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA –  
EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

  
(firma acquisita digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)